

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4835 del 21/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito in Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4980 del 19/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito in Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 4823 del 14/04/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 09/05/2018, acquisita al Prot. Com.le 5780 e da Arpae al PGFC/2018/7647 del 14/05/2018, da NANNI OTTAVIO S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in data 29/05/2018 e 08/06/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PGFC/2018/8558 – 9228;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7460 del 14/06/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/9602, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 28/06/2018 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PGFC/2018/13236 del 22/08/2018;

Considerato che in merito alla documentazione integrativa presentata in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 8266 del 29/06/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/10411, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *“IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà di Tecnico competente in Acustica, così come richiesto dall'art. 2 comma 6 della Legge 26.10.1995 n. 447, resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19.10.2011 n. 227, con la quale dichiara che l'azienda “rispetta i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Longiano vigente in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora”, redatta a seguito di misurazioni acustiche effettuate in data 25/11/2016 ed in data 27/06/2018. prende atto senza nulla eccepire, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa da Tecnico competente in acustica del 27.06.2018, con la quale il precitato tecnico dichiara che l'attività rispetta i valori limite di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale.”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/09/2018, ove è specificato in particolare quanto segue:

*"(...) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 14/04/17 P.G.N. 4823;*

*si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.";*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7." rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 4823 del 14/04/2017, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7." rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 4823 del 14/04/2017, **come segue:**
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Determinazione Dirigenziale n. DET-

AMB-2017-1878 del 10/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa e S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 14/04/17 P.G.N. 4823.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- inserimento della nuova emissione E5 derivante dall'attività di saldatura, anche su acciaio inox;
- relativamente alla precedente emissione E5 "Ventilconvettore riscaldamento" viene modificata la potenza termica dell'impianto di combustione da < 35 kW a 70 kW, il combustibile di alimentazione che da GPL passa a metano, e viene inoltre ridenominata l'emissione da E5 a C1;
- inserimento di una nuova caldaia a metano per riscaldamento ambienti di cui alla emissione denominata C2.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2018/8709 del 31/05/2018, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche in oggetto, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con nota PGFG/2018/8708 del 31/05/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche in oggetto, in particolare per quanto concerne l'emissione di sostanze pericolose (cromo VI e nichel) legate alla attività di saldatura inox, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PGFC/2018/13988 del 05/09/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E5 – SALDATURA. Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo VI, manganese, nichel, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.20 "Saldatura" dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 1 dell'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e s.m.i., che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base a quanto stabilito dall' art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e s.m.i. e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo e il nichel sono presenti nella Classe II della Tabella A1 del punto 1.1 *“Sostanze ritenute cancerogene/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene”* della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i., che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Il manganese è presente nella Classe III della Tabella B del punto 2. *“Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere”* della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m., che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc.

Il gestore ha fornito informazioni da cui risultano non superate le soglie di rilevanza per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per la determinazione del valore limite degli ossidi di azoto e monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 *“Saldatura”* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER che riporta, rispettivamente, valori pari 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc. Relativamente alle prescrizioni, si terrà conto di quanto riportato alle lettere g) e h) del punto 4.13.20 *“Saldatura”* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI. Sono presenti due impianti, alimentati a gas metano, denominati C1 (esistente) e C2 (nuovo) di potenza termica nominale pari, rispettivamente, a 70 kW e 186,6 kW per una potenza termica complessiva pari a 256,6 kW. Tale impianto non ricade nell'applicazione del Titolo I, ma del Titolo II della Parte V del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione.

CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate per ogni punto di emissione, che derivano dalla applicazione della normativa specifica.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, considerate le modifiche sopra descritte, ritiene che la Ditta debba comunicare la data di messa in esercizio della nuova emissione E5 ed effettuare i tre monitoraggi previsti alla messa a regime della stessa. Successivamente il monitoraggio dovrà avere una periodicità almeno annuale.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento, non oggetto di modifica, si confermano le condizioni e le prescrizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ArpaE S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 14/04/17 P.G.N. 4823.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, con nota prot. n. 2018/0233212/P del 17/09/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/14806, ha espresso il parere favorevole di seguito riportato: *“Si comunica che dall'esame della pratica in oggetto, valutata la documentazione integrativa della Ditta, sentita la competente UOPSAI, tenuto conto della collocazione dell'attività in Zona Artigianale; si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera. L'attività della Ditta è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 6 gruppo C, di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994”*.

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di ArpaE, del parere dell'AUSL e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Longiano in data 14/04/17 P.G.N. 4823, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 09/05/2018 P.G.N. 5780 e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. C1 – VENTILCONVETTORE RISCALDAMENTO AMBIENTI (70 kW a metano)

EMISSIONE N. C2 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (183,6 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E6 – SFIATO BOX COMPRESSORI

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione ferro e leghe metalliche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER LAMIERA 1

EMISSIONE N. E2 – TAGLIO LASER LAMIERA 2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – LEVIGATRICE

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E4 – TAGLIO LASER LAMIERA 3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – SALDATURA

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E5 entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.